SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

Banca d'Italia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 dicembre 2012, n. **245**.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

Autonomia dell'UBI

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art. 3.

Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4.

Servizio militare

1. La Repubblica, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi è assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 6.

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. È riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Art. 7.

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 8.

Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 9.

Trattamento delle salme e dei cimiteri

1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10.

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 11.

Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UBI, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art. 12.

Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Art. 13.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 14.

Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 15.

Regime tributario dell'UBI

1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 16.

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 17.

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 18.

Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 19.

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Art. 21.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Art. 22.

Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.

Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UBI sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24.

Festa religiosa buddhista

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 25.

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 26.

Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nel frattempo una delle parti ravvisi l'opportunità di modifiche al testo dell'intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine.

2. Alle modifiche previste dal comma 1 si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 28.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (di seguito denominata *UBI)*, richiamandosi ai princìpi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

Considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UBI, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi;

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

l'UBI afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.

Art. 1.
Autonomia dell'UBI

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art. 2.
Libertà religiosa

1. La Repubblica italiana riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 3.
Servizio militare

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UBI è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 4.
Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonchè da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 5.

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Viene riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Art. 6.

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 7.

Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 8.

Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 9.

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 10.

Riconoscimento degli enti

1 . Ferma restando la personalità giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art. 11.

Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 9.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Art. 12.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 13.

Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 14.

Regime tributario dell'UBI

1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 15.

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 16.

Tutela dei beni culturali

l. La Repubblica italiana e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 17.

Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'art. 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 18.

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)* .

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Art. 20.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 19, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UBI.

Art. 21.

Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 22.

Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 18 e 19.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23.

Festa religiosa buddhista

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Art. 24.

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 25.

Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Art. 26.

Ulteriori intese

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 27.

Legge di approvazione della presente intesa

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ON. ROMANO PRODI

Il Presidente dell'Unione Buddhista Italiana
MONACO RAFFAELLO LONGO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2236):

Presentato dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (Governo Berlusconi - *IV)* l'8 giugno 2010.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 17 giugno 2010 con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 23 giugno 2010, 13 luglio 2010.

Nuovamente assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 27 luglio 2010 con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede deliberante, 28 luglio 2010, 3 agosto 2010, 17 novembre 2010, 7, 21 giugno 2011, 21 marzo 2012, 5 settembre 2012, l'11 settembre 2012 ed approvato il 12 settembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5458):

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 20 settembre 2012, con pareri delle commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XII (Aff. sociali) .

Esaminato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 2, 4, 10 ottobre 2012 e 28 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 7 dicembre 2012 con pareri delle commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XI (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XII (Aff. sociali).

Esaminato ed approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 dicembre 2012.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 20:

Il testo dell'art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 45. *(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).* — (*Omissis*).

7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

(*Omissis*).».

Note all'art. 26:

La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.».

Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».

Note all'art. 28:

Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è il seguente:

«Art. 10. *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).* — (*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

(*Omissis*)».

13G00015

LEGGE 31 dicembre 2012, n. **246**.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

Autonomia dell'UII

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art. 3.

Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. È riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 4.

Servizio militare

1. La Repubblica, preso atto che l'UII è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 5.

Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sarà tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorità competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 6.

Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UII con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.

Art. 7.

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 8.

Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, è certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 9.

Matrimonio

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 10.

Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 12.

Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.

Art. 13.

Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 11.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Art. 14.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'UII può conelude-re negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 15.

Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 16.

Regime tributario dell'UII

1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 17.

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 18.

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 19.

Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 17 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 20.

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*.

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UII stessa.

Art. 22.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UII.

Art. 23.

Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 24.

Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 20 e 21 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 20 e 21.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25.

Festa religiosa induista

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù «*Dipavali*» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova - *amavasja* - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 26.

Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 27.

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 28.

Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 30.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 22.000 per l'anno 2013 e in euro 12.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA,
SANATANA DHARMA SAMGHA

PREAMBOLO.

La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana (di seguito denominata UII), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

Considerato:

che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

Convengono:

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UII, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.

Art. 1.

Autonomia dell'UII

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista (vedico, puranico, agamico), l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art. 2.

Libertà religiosa

1. La Repubblica italiana riconosce all'UII ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. È garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. È riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto;

Art. 3.

Servizio militare

1. La Repubblica italiana, preso atto che l'UII è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 4.

Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo). Apposito elenco sarà tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 5.

Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.

2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalessi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possimo essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UII con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.

Art. 6.

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 7.

Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto allegato alla presente intesa, è certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 8.

Matrimonio

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 9.

Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all'UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10.

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri (Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 11.

Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.

Art. 12.

Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficienza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UII e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Art. 13.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine, l'UII può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Art. 14.

Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 15.

Regime tributario dell'UII

1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UII e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 16.

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Art. 17.

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica italiana e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 18.

Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 19.

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'UII stessa.

Art. 21.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UII.

Art. 22.

Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23.

Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.

2. Tali rendiconti devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24.

Festa religiosa induista

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 25.

Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 26.

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 27.

Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Art. 28.

Ulteriori intese

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 29.

Legge di approvazione della presente intesa

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Presidente dell'Unione Induista Italiana
DI MARIA

ALLEGATO

TITOLO X

I MINISTRI DI CULTO

Art. 26.

Sono Ministri di culto dell'Unione Induista italiana tutti i monaci, *svami, pandit* che appartengano alla tradizione *hindu* e vengano, autorizzati dall'Unione Induista Italiana a svolgere le mansioni religiose oltre che all'iniziazione e alla formazione degli aspiranti all'esercizio religioso. Essi sono designati dal Concilio e durano in carica sino a revoca, da deliberarsi dal Concilio stesso, in caso di comportamento contrario ai principii dell'Unione. Per le finalità previste dalla legge, la nomina dei Ministri di culto verrà notificata al Ministero dell'interno per l'approvazione. Ai fini della celebrazione del matrimonio con effetti civili i Ministri di culto sono tenuti all'osservanza della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e sue successive modificazioni.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2235):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), in data 8 giugno 2010.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede referente, il 17 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 23 giugno 2010; il 13 luglio 2010.

Nuovamente assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 27 luglio 2010, con pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 28 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 17 novembre 2010; il 7 e il 21 giugno 2011; il 21 marzo 2012; il 5 e l'11 settembre 2012 ed approvato il 12 settembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5457):

Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 20 settembre 2012, con pareri delle Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73, comma 1-*bis*, del regolamento della Camera), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), (ai sensi dell'art. 73, comma 1-*bis*, del regolamento della Camera).

Esaminato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) in sede referente il 2, 4 e 10 ottobre 2012, il 28 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla I Commissione il 7 dicembre 2012, con pareri delle Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73, comma 1-*bis*, del regolamento della Camera), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XI (Lavoro), (ai sensi dell'art. 73, comma 1-*bis*, del regolamento della Camera).

Esaminato ed approvato dalla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede deliberante, l'11 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 21:

— Il testo dell'art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 45 *(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)*. — (*Omissis*).

7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'art. 30 della legge

22 novembre 1988, n. 516; all'art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

(*Omissis*).».

Note all'art. 28:

— La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.».

— Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».

Note all'art. 30:

— Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è il seguente:

Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — (*Omissis*).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

(*Omissis*).».

13G00017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 gennaio 2013.

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Shengen del 14 giugno 1985, che, all'art. 45, contiene l'impegno delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire che:

«*a)* il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;

b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, sempreché esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.»

Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 295 del 19 dicembre 2000, con cui sono state impartite disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 concernente: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40 comma 1, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.L. 7 marzo 2005, n. 235, e successive modificazioni, concernente: «Codice dell'Amministrazione Digitale»;

Ritenuta la necessità di dover adottare un provvedimento interamente sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie;

Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Comunicazione giornaliera

1. Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici

1. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva può anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.

2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, può essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento.

3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità descritta nel presente articolo deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori modalità individuate dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.

I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, è definita rispettivamente al punto 3.2 dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 4.

Modalità di conservazione ed accesso ai dati

1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono conservati in una struttura informatica, logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

2. Titolare del trattamento dati è il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso Dipartimento; incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile del trattamento di seguito indicati:

il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali del Dipartimento di PS per finalità di ricerca;

il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per le attività di gestione e manutenzione tecnica del sistema.

3. L'accesso ai dati in linea è consentito ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del questore, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.

4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena ottenute le relative ricevute. Le stesse devono essere conservate per 5 anni.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. I decreti ministeriali del 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000, indicati in premessa, sono abrogati.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

Allegato Tecnico

1. Dati da trasmettere

Si riportano di seguito le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Data di arrivo;

Numero giorni di permanenza;

Cognome;

Nome;

Sesso;

Data di nascita;

Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);

Cittadinanza;

Tipo documento di identità;

Numero documento di identità;

Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero).

Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati del documento di identità (art. 193 del Regio Decreto n. 635 del 1940).

Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni.

Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo, che indicherà l'elenco degli altri componenti del gruppo.

I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti:

Numero giorni di permanenza

Cognome;

Nome;

Sesso;

Data di nascita;

Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);

Cittadinanza.

2. Trasmissione con mezzi informatici/telematici

Il servizio di invio informatico/telematico delle schedine alloggiati è fruibile dall'indirizzo Internet: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it oppure tramite apposito link presente sul sito della Polizia di Stato: http://www.poliziadistato.it.

I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda presso la questura territorialmente competente che provvederà ad abilitarli all'acceso al sistema.

2.1 Requisiti minimi

Hardware

Personal Computer con accesso alla rete Internet.

Software

Sistema Operativo

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7;

Linux (qualsiasi distribuzione);

MAC OS.

Browser Internet

Microsoft Internet Explorer vers. 7.0 o superiore;

Mozilla-Firefox vers. 3.0 o superiore;

Software Visualizzazione Ricevute

Adobe Reader vers. 7.0 o superiore.

2.2 Certificati digitali

2.2.1 Certificato Server

Il servizio di trasmissione informatico/telematico delle schedine alloggiati utilizza un certificato server emesso da una Certification Authority pubblica riconosciuta che consente la cifratura delle informazioni scambiate e garantisce l'identità del sito Internet a cui le strutture si stanno collegando.

2.2.2 Certificati client

Su ogni personal computer utilizzato dalle strutture ricettive per la trasmissione delle schedine deve essere installato un certificato client, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, conforme allo standard ISO X.509 e protetto da password, che consente, unitamente a login e password, il riconoscimento dell'identità della struttura ricettiva che trasmette.

2.3 Accesso al sistema

Una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e password) dalla Questura competente territorialmente, al primo accesso al servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari:

download del certificato digitale client di cui al precedente punto 2.2.2

installazione del certificato su ogni postazione che intende utilizzare per la trasmissione.

2.4 Inserimento delle schedine alloggiati

L'utente, successivamente all'autenticazione e all'accesso all'area di lavoro, può trasmettere le schedine alloggiati secondo due modalità alternative di seguito descritte.

2.4.1 Inserimento On Line di singole schedine

Tale modalità consente di inserire una singola schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad un capo gruppo più i relativi ospiti), digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 1.

2.4.2 Trasmissione di un file in formato testuale

Tale modalità consente di trasmettere file in formato testuale (estensione txt, secondo la codifica ASCII Standard) contenenti i dati relativi a più schedine, secondo le seguenti regole:

Il file deve contenere una riga per ogni alloggiato e ciascuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato record (vedi punto 2.4.4) per un totale di 188 caratteri, eventualmente disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa lunghezza;

Al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, va aggiunto il ritorno a capo (carattere *CR)* e l'avanzamento di linea (carattere *LF)*;

Le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo; inoltre la data di arrivo deve essere la stessa del relativo capo-famiglia o capo-gruppo.

2.4.3 Set di caratteri ammessi

I campi a testo libero (Cognome, Nome e Tipo Documento) hanno i seguenti vincoli relativamente ai caratteri ammessi:

Cognome, Nome: Lettere maiuscole e minuscole (comprese le accentate), apostrofo (codice ASCII 39);

Numero Documento: Lettere maiuscole e minuscole, numeri (0…9), punto (codice ASCII 46), trattino (codice ASCII 45), barra inclinata (codice ASCII 47).

2.4.4 Tracciato record

La tabella 1 riassume il tracciato record che ciascuna riga del file testuale deve rispettare.

3 Ricevuta

3.1 Ricevuta digitale

La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che ciascuna struttura ricettiva scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf (portable document format), firmato digitalmente e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata.

3.2 Ricevuta fax

Nei casi di impossibilità alla trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici secondo le modalità di cui all'art. 2, le strutture ricettive possono avvalersi della modalità di trasmissione a mezzo fax di cui all'art. 3 del presente decreto.

Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso.

3.3 Ricevuta posta elettronica certificata

Nei casi di impossibilità alla trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici secondo le modalità di cui all'art. 2, le strutture ricettive possono avvalersi della modalità di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto.

Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la struttura ricettiva dovrà conservare copia delle ricevute di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e l'esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario.

TABELLA 1

Descrizione Campo	Tipo	Numero Caratteri	Informazioni Supplementari		Note
			Tipo Alloggiato (16-17-18)	Tipo Alloggiato (19-20)	
Tipo Alloggiato	Numerico	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Ospite singolo: codice 16 Capo famiglia: codice 17 Capo gruppo: codice 18 Familiare: codice 19 Membro gruppo: codice 20
Data di Arrivo	Alfanumerico	10	Obbligatorio	Obbligatorio	Formato gg/mm/aaaa
Numero Giorni di Permanenza	Numerico	2	Obbligatorio	Obbligatorio	Massimo numero di giorni: 30
Cognome	Alfabetico	50	Obbligatorio	Obbligatorio	Vedi Allegato Tecnico (2.4.3)
Nome	Alfabetico	30	Obbligatorio	Obbligatorio	Vedi Allegato Tecnico (2.4.3)
Sesso	Numerico	1	Obbligatorio	Obbligatorio	1 Maschio - 2 Femmina
Data di Nascita	Alfanumerico	10	Obbligatorio	Obbligatorio	Formato gg/mm/aaaa
Comune di Nascita	Numerico	9	Obbligatorio (Se nato in Italia, altrimenti riempito con spazi bianchi)	Obbligatorio (Se nato in Italia, altrimenti riempito con spazi bianchi)	Codifica comuni italiani scaricabile dal portale web del servizio
Provincia di Nascita	Alfabetico	2	Obbligatorio (Se nato in Italia, altrimenti riempito con spazi bianchi)	Obbligatorio (Se nato in Italia, altrimenti riempito con spazi bianchi)	Codifica uniformata alle targhe automobilistiche eccetto Roma = RM
Stato di Nascita	Numerico	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codifica degli stati scaricabile dal portale web del servizio
Cittadinanza	Numerico	9	Obbligatorio	Obbligatorio	Codifica degli stati scaricabile dal portale web del servizio
Tipo di Documento	Alfanumerico	5	Obbligatorio	Riempito con spazi bianchi	Codifica documenti di identità ammessi scaricabile dal portale web del servizio
Numero del Documento	Alfanumerico	20	Obbligatorio	Riempito con spazi bianchi	Vedi Allegato Tecnico (2.4.3)
Luogo di Rilascio del Documento	Numerico	9	Obbligatorio	Riempito con spazi bianchi	Codice comune se rilasciato in Italia; codice stato se rilasciato all'estero
	Totale	**188**			

13A00360

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2013.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2006/2013 e 1° luglio 2009/2016 relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2013 e scadenza 1° luglio 2013.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di 14.259.551.000,00,euro;

n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 14.421.493.000,00 euro,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° gennaio 2013 e scadenza 1° luglio 2013;

Vista la lettera n. 0002626/13 del 2 gennaio 2013 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° gennaio 2013, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 2013, è accertato nella misura:

dello 0,62% per i CCT 1° luglio 2006/2013 (codice titolo IT0004101447) cedola n. 14;

dello 0,62% per i CCT 1° luglio 2009/2016 (codice titolo IT0004518715) cedola n. 8.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2013

Il direttore: CANNATA

13A00380

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2012.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triticonazolo revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 26 giugno 2006 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva triticonazolo;

Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 giugno 2006 che ha stabilito la presentazione entro il 31 gennaio 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva triticonazolo o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;

Visto altresì l'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 giugno 2006 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triticonazolo non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° febbraio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triticonazolo, revocati ai sensi del articolo 3, comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'articolo 5, comma 4, del citato decreto 26 giugno 2006 fissa al 31 gennaio 2010 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triticonazolo la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 31 gennaio 2009, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 23 giugno 2006 .

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triticonazolo, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006.

1. Reg. 10121. Prodotto fitosanitario: PREMIS DELTA. Data di registrazione: 2 settembre 1999. Impresa: Basf Italia S.r.L.

13A00337

DECRETO 17 dicembre 2012.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato di metile revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6 del decreto 7 marzo 2006 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva tiofanato di metile;

Visto l'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto 2008 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva tiofanato di metile o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;

Visto altresì l'articolo 2, comma 6, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato di metile non aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2008;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato di metile, revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'articolo 4, comma 3, del citato decreto 7 marzo 2006 fissa al 31 agosto 2009 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato di metile la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2008 conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato di metile, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

1. Reg. n. 1521. Prodotto fitosanitario: FUMIDOR. Data di registrazione: 28 marzo 1974. Impresa: Sipcam S.p.A.

2.Reg. n. 7775. Prodotto fitosanitario: ARNOS. Data di registrazione: 22 maggio 1989. Impresa: Sipcam S.p.A.

13A00338

ORDINANZA 3 gennaio 2013.

Importazione di plasma e dei relativi intermedi provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e successive modificazioni, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012, recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti", e in particolare l'articolo 5, che disciplina l'importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi terzi, consentendola solo previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto l'articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che modifica l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, aggiungendo al penultimo periodo del predetto articolo dopo le parole "di Paesi terzi" le parole seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2012 del Ministro della salute, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro";

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 21 dicembre 2012 con la quale, tra l'altro, in riferimento alla citata modifica normativa, si evidenzia che:

"...si è creato un maggiore pericolo per la salute pubblica, potendo in tal modo procedere immediatamente dopo la notifica all'importazione del sangue e dei prodotti emoderivati…?;

?…tra l'altro gli USA utilizzano standard diversi da quelli EU e possono consentire l'uso di standard diversi da quelli interni nei casi di prodotti per esclusiva esportazione e all'art. 11 dello stesso D.Lgs. n.261/2007 (recepimento dell'art.14 della Direttiva 2001/83/CE) sono presenti precise indicazioni sulla necessità di garantire tracciabilità dei prodotti emoderivati importati da Paesi terzi; con l'applicazione delle modifiche proposte all'art. 26 tali garanzie sarebbero praticamente inapplicabili e porrebbero i principi degli art.11 e 26 in contrasto tra loro senza nessuna motivazione …?;

Considerato che la disposizione recata dal citato articolo 1, comma 136, può essere attuata solo attraverso una modifica e integrazione del decreto emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, al fine di dettare una specifica disciplina per l'importazione del plasma e dei relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione allocati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada ammessi alla lavorazione per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea, in modo tale da consentire, comunque, anche per il plasma proveniente da detti centri, la verifica della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente farmacopea europea e dalle direttive europee applicabili;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad una modifica e integrazione del decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, previa acquisizione dei pareri dell'Agenzia italiana del farmaco, del Centro nazionale sangue, dell'Istituto superiore di sanità, della Consulta tecnica permanente per il servizio trasfusionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto inoltre che in attesa della citata necessaria modifica e integrazione del decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, ricorrendo i presupposti per adottare urgenti misure di tutela della salute pubblica, sia necessario regolamentare in via transitoria l'importazione del plasma e dei relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione allocati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada, in condizioni di sicurezza e di tracciabilità dei prodotti in questione;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità reso nella seduta del 3 gennaio 2013;

Ordina:

Art. 1.

1. Nelle more dell'adozione del decreto di modifica e integrazione del decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 di cui in premessa, in attuazione dell'articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi terzi continua ad applicarsi la disciplina recata dall'articolo 5 del predetto decreto del 12 aprile 2012, anche per l'importazione del plasma e dei relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione allocati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada.

2. L'Agenzia italiana del farmaco assicura l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del decreto di modifica e integrazione del decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 110

13A00445

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata con regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 245/2002 della Commissione dell'8 febbraio 2002, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della «Ciliegia di Marostica IGP», con sede in Breganze (Vicenza), piazza Mazzini n. 18, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica»;

Vista la nota protocollo n. 4542 del 27 novembre 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 22 novembre 2012, con la quale il Consorzio di tutela della «Ciliegia di Marostica IGP», richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela della «Ciliegia di Marostica IGP», sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE)

n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela della «Ciliegia di Marostica IGP» e trasmesso con nota n. 4542 del 27 novembre 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

Il direttore generale: VACCARI

13A00333

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2012.

Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle Comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione e successive modificazioni, così come modificato dal D.lgs. n. 44 del 15 marzo 2010;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed, in particolare l'art. 1, comma 1244;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2 comma 296;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare l'art. 8-*novies*, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121 con cui le funzioni del Ministero delle Comunicazioni, con le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel SO alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011 recante "Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" ed in particolare il capo 2 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 settembre 2011 pubblicato sulla *G.U.* n. 246 del 21 ottobre 2011 recante "Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con relativo allegato 2";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante "Nomina dei Ministri" con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la sentenza n. 1683 del 18 marzo 2011 con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito della regolarità della correntezza contributiva, di cui all'art. 2 del Regolamento n. 292/04, debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi;

Considerata l'opportunità, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento di cui al citato decreto 5 novembre 2004, n. 292, di consentire ai soggetti già concessionari o autorizzati ed oggi operanti in tecnica digitale nella veste di fornitore di servizi di media audiovisivi, di presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 292/2004;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», per l'anno 2012, può essere presentata dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica, per un marchio diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione delle provvidenze di cui all'art. 1, comma 2 del citato regolamento.

2. Qualora dopo lo switch-off l'attività di operatore di rete e quella di fornitore di servizi di media audiovisivi sia esercitata tramite società separate, le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni so-

cietarie ovvero una delle due società deve controllare il cento per cento del capitale sociale dell'altra società. In tali ipotesi la domanda viene presentata dalla società titolare dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi, unitamente alla documentazione comprovante tali assetti societari.

3. I soggetti titolari di più di una autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica.

4. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda:

a) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;

b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

In entrambi i casi di cui alle citate lettere *a)* e *b)*, l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera *b)* almeno un dipendente.

Art. 2.

Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa:

a) Indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ed in particolare gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero ai sensi della delibera n. 353/11/Cons per il marchio già precedentemente diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione.

b) Dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 353/11/Cons;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2011 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. L'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al:

1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

2. Nella domanda devono essere indicati gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1 del regolamento, con idonea documentazione atta a comprovare il possesso ovvero mediante dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, deve essere indicato:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2009 - 2011, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell'anno 2011 esclusivamente allo svolgimento dell'attività televisiva di ogni singola emittente per il quale si chiede il contributo, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lett. *b)* del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la

domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

3. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in regola al momento della presentazione della domanda con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2011.

b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *d)*, del regolamento;

d) l'indicazione della Banca nonché delle coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestate alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

5. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - di seguito denominato "Ministero", non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

Art. 3.

Predisposizione e trasmissione della graduatoria

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente la media dei fatturati e il personale dipendente di cui all'art. 4 del regolamento nonché i relativi punteggi attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata allo stesso regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

Art. 4.

Erogazione del contributo

1. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

2. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 2, comma 1 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2011.

3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

4. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il "Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e radiofonici", i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell'art. 34 del sopra citato decreto legislativo anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il Ministro dello sviluppo economico: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Registro n. 12, foglio n. 357

13A00425

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale VICTRELIS (boceprevir) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 6/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VICTRELIS (boceprevir) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 marzo 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/704/002 «200 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALL)» 84 capsule rigide.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Merck Sharp & Dohme Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 26 settembre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 21 novembre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Victrelis (boceprevir) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: «200 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALL)» 84 capsule rigide – A.I.C. n. 041380027/E (in base 10) 17GU5V (in base 32);

indicazioni terapeutiche: Victrelis è indicato per il trattamento dell'infezione da epatite C cronica (CHC) di genotipo 1, in associazione con peginterferone alfa e ribavirina, in pazienti adulti con malattia epatica compensata che non sono stati trattati in precedenza o che non hanno risposto a precedente terapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Victrelis (boceprevir) è classificata come segue:

confezione: «200 mg – capsula rigida – uso orale – blister (PVC/ALL)» 84 capsule rigide – A.I.C. n. 041380027/E (in base 10) 17GU5V (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 712,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1176,65;

validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni di rimborsabilità secondo le condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuate dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Victrelis (boceprevir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL)

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta-, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00358

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Delibera n. 105/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositamente integrata, ai fini dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», e in particolare gli articoli 9 e 10, che prevedono contributi per la realizzazione degli interventi di trasporto rapido e sulle ferrovie concesse;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale nel limite rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante «Devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.) con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992, in particolare nelle attività di predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge e nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di trasporto rapido di massa;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V., e provveduto a rimodulare le stesse risorse;

Vista la nota 14 settembre 2012, n. 32385, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole formulato dalla C.A.V. nella seduta del 30 maggio 2012:

ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della rimodulazione del finanziamento dell'intervento da realizzare nel Comune di Venezia, dell'autorizzazione all'utilizzo dei ribassi di gara per gli interventi da realizzare nei Comuni di Spoleto e di Avellino, della variazione delle modalità di utilizzo dei contributi già destinati all'intervento da realizzare nel Comune di Genova, dell'autorizzazione all'utilizzo dell'importo accantonato e inizialmente destinato ad IVA per l'intervento relativo alla Ferrovia Circumetnea di Catania, dell'autorizzazione all'utilizzo degli interessi bancari maturati sulle somme accantonate per l'intervento da realizzare nel Comune di Ferrara e delle iniziative da adottare per l'intervento da realizzare nel Comune di L'Aquila, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

ha rappresentato di aver rinviato l'esame delle problematiche relative agli interventi da realizzare nei Comuni di Lecce e Latina, per i quali, dopo l'esame della C.A.V., i predetti Enti hanno fatto pervenire notizie aggiornate, che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori;

ha precisato, in relazione allo stato del suddetto intervento da realizzare nel Comune di Lecce, di aver informato la Procura della Corte dei Conti, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera di questo Comitato 6 dicembre 2011, n. 90 (*G.U.* n. 59/2012);

Vista la nota 9 ottobre 2012, n. 35462, con la quale il suddetto Ministero ha reiterato la richiesta d'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'esame dei citati argomenti, confermando il rinvio dell'esame delle problematiche attinenti gli interventi da realizzare nei Comuni di Lecce e Latina;

Vista la nota 24 ottobre 2012, n. 7088, con la quale il Ministero sopra richiamato ha fornito ulteriori elementi istruttori in merito agli interventi da realizzare nei Comuni di Venezia, Spoleto, Avellino e Genova;

Ritenuto che questo Comitato, come previsto dalla richiamata legge n. 211/1192, approva i programmi d'intervento, individua le fonti di finanziamento a carico dello Stato e determina i contributi da destinare annualmente ai singoli interventi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

per quanto concerne il Comune di Venezia:

che, il sistema di trasporto in corso di realizzazione è costituito da un tram su gomma a guida vincolata, articolato nelle due linee Favaro - Mestre - Venezia e Mestre - Marghera aventi un tracciato a T, e che parte dell'intervento è già in esercizio dal dicembre 2010;

che, l'intervento è stato oggetto di esame di questo Comitato in più occasioni e ha ricevuto un finanziamento complessivo, in termini di volume d'investimenti, di 100,4 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro per il finanziamento di varianti per «interventi migliorativi», il costo delle quali ammontava a 19,9 milioni di euro;

che, a seguito di perizie di variante recentemente intervenute, alcune delle varianti per «interventi migliorativi» sopra citate sono state stralciate e alcune sono state modificate, determinando una riduzione del costo complessivo delle varianti stesse pari a 1,2 milioni di euro;

che, sono state inoltre previste nuove opere del maggior costo di 7,9 milioni di euro, che si chiede di inserire tra quelle finanziabili a valere sul citato contributo di 2,7 milioni di euro;

che, il Ministero istruttore ritiene la proposta ammissibile, in quanto alcune delle predette nuove opere possono essere considerate «interventi migliorativi» alla stregua di quelli stralciati o ridotti, atti a incrementare la funzionalità della tranvia nel suo complesso;

per quanto concerne il Comune di Spoleto:

che, per l'intervento denominato «Mobilità alternativa per Spoleto, città aperta all'uomo», derivante dall'accorpamento di tre stralci, a fronte di un costo complessivo aggiornato pari a 49,7 milioni di euro, il Ministero istruttore nel 2010 ha valutato ammissibile a finanziamento l'importo di 48 milioni di euro, determinando il massimo contributo riconoscibile in 28,8 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento del predetto costo ammissibile;

che, attualmente sono in esercizio il 2° e il 3° stralcio, mentre è in corso la realizzazione del 1° stralcio, dal costo finanziabile di 25,7 milioni di euro;

che, il Comune ha poi ritenuto opportuno inserire, lungo il percorso meccanizzato del citato 1° stralcio, due nuove uscite, che comportano un incremento di costo di 2 milioni di euro;

che, al costo dell'opera si aggiunge inoltre l'importo di 0,6 milioni di euro inserito tra le somme a disposizione, determinando un aumento complessivo di 2,6 milioni di euro rispetto al costo di 25,7 milioni di euro di cui sopra;

che, a seguito della relativa procedura di gara, sono state realizzate economie per 2 milioni di euro;

che, per il finanziamento di quota parte dei maggiori costi sopra descritti, il Comune ha quindi chiesto di utilizzare il succitato ribasso di gara di 2 milioni di euro, e che tale proposta è ritenuta ammissibile dal citato Ministero, in quanto le opere aggiuntive migliorano la funzionalità dell'intero intervento;

che, il quadro economico aggiornato del 1° stralcio dell'opera presenta quindi un costo complessivo finanziabile di 26,3 milioni di euro;

per quanto concerne il Comune di Avellino:

che, l'iniziale progetto dal costo di 24,7 milioni di euro, denominato «Sistema innovativo», cui questo Comitato ha assegnato un contributo di 14,8 milioni di euro, consisteva nella realizzazione di un sistema di trasporto a basso impatto ambientale, caratterizzato dall'utilizzo di veicoli innovativi, a guida parzialmente vincolata nella fase di marcia con alimentazione da linea di contatto e a guida libera durante le fasi di marcia autonoma;

che, a seguito di prescrizioni sul progetto preliminare formulate dalla citata Commissione interministeriale di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992, nonché per disporre di un sistema di trasporto implementabile e destinato a servire un bacino d'utenza più ampio, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'opera, abbandonando l'iniziale tecnologia innovativa ad alto costo e passando a un sistema di trasporto con veicoli a tecnologia tradizionale (filobus), che consentiva, a parità di costo, la realizzazione di un tracciato più esteso e l'acquisto di un numero quasi doppio di veicoli;

che, all'intervento così modificato questo Comitato ha confermato il contributo di 14,8 milioni di euro, pari al 60 per cento del costo del progetto;

che, nel 2006, a seguito di un'importante ristrutturazione del centro storico della città, prima della gara per l'appalto dei lavori, il Comune ha individuato una diversa soluzione progettuale, che prevedeva la marcia autonoma dei veicoli per il 38 per cento del percorso e la conseguente presenza di accumulatori sui veicoli stessi;

che, a seguito della relativa gara d'appalto il costo dell'intervento si è ridotto a 22,4 milioni di euro, con economie per 2,3 milioni di euro, dovute anche alle minori opere per la riduzione della tratta alimentata;

che, peraltro la soluzione progettuale oggetto di gara non è stata ritenuta ammissibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, perché l'intervento modificato non risultava più in linea con le finalità della legge di finanziamento e i criteri di valutazione adottati in sede di concessione dei contributi;

che, conseguentemente, nel 2010, il medesimo Comune ha adeguato il progetto, tenendo conto del citato diverso assetto del centro città e della dislocazione dei sottoservizi, incompatibili, in alcune tratte del percorso, con la realizzazione dei pali di sostegno della linea elettrica di contatto;

che, il progetto in questione, dal costo di 24,7 milioni di euro, ritenuto ammissibile dal Ministero istruttore, è caratterizzato dalla riduzione delle tratte a marcia autonoma al solo 13 per cento del percorso e comprende, tra l'altro, lo spostamento di una parte di tracciato, la diversa modalità di alimentazione del veicolo in marcia autonoma, la modifica della linea aerea di contatto e della palificazione, la diversa collocazione del deposito officina (per il quale al momento sono stati indicati i massimi costi ipotizzabili, essendo il relativo progetto ancora da completare);

che, il Ministero istruttore propone l'adeguamento della denominazione dell'opera, da individuare ora come «Impianto filoviario per la città di Avellino», la conferma del contributo già concesso alla precedente versione progettuale e l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara;

per quanto concerne il Comune di Genova:

che, l'iniziale intervento relativo alla metropolitana di Genova, comprensivo delle tratte Canepari - Brin e Brin - Brignole, aveva un costo approvato da questo Comitato di 388,4 milioni di euro;

che, attualmente la suddetta metropolitana è in esercizio per la tratta Brin - Principe - De Ferrari, mentre è in corso di realizzazione la tratta De Ferrari - Brignole;

che, per sopperire alle maggiori necessità finanziare relative a tale seconda tratta, questo Comitato ha approvato la rimodulazione progettuale dell'intervento iniziale, stralciando la realizzazione del prolungamento Canepari - Brin e rinviando la realizzazione della stazione di Corvetto, e ha confermato le risorse già assegnate al progetto originario, integrandole con un contributo di 27,6 milioni di euro in termini di volume d'investimenti, che era stato attribuito ad altro intervento cui la Provincia di Savona aveva rinunciato (la linea di trasporto elettrificato Savona - Vado);

che, l'intervento così rimodulato, dal costo di 234,9 milioni di euro, risultava finanziato con risorse *ex lege* n. 211/1992 per complessivi 121,3 milioni di euro (circa il 51,6 per cento del costo aggiornato);

che, come all'epoca rappresentato dal Ministero istruttore, la quantificazione definitiva del contributo e l'erogazione delle relative risorse sarebbero state disposte dopo l'acquisizione del parere della citata Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969 e dopo la conseguente approvazione tecnico-economica dell'intervento stesso da parte del Ministero medesimo;

che, l'intervento risulta avere ora un costo aggiornato di 260,7 milioni di euro, integralmente finanziato a valere sulle risorse della citata legge 211/1992, della Regione, del Comune e della legge 472/1999, comprensivo di un maggior costo riconducibile a varianti di linea della tratta De Ferrari - Brignole e all'incremento di spesa per l'ampliamento del deposito Dinegro;

che, a seguito della valutazione di congruità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di alcune opere (le varianti alla tratta De Ferrari - Brignole e alla stazione Brignole, nonché il deposito Dinegro), il costo ammissibile del progetto ai fini del finanziamento a valere sui fondi della legge n. 211/1992, depurato quindi di oneri a carico del Comune (tra cui revisione prezzi e oneri della concessione), è stato quantificato in 219,8 milioni di euro;

che, il Ministero istruttore ha ritenuto di informare questo Comitato in merito alla intenzione del Comune di Genova di concentrare la quota complessiva di contributo *ex lege* n. 211/1992, di 121,3 milioni di euro (pari al 55,2 per cento del predetto costo ammissibile aggiornato di 219,8 milioni di euro) sulle opere in corso di realizzazione e destinare alle opere procrastinabili parte del contributo derivante dal citato definanziamento dell'intervento della Provincia di Savona;

per quanto concerne la Ferrovia Circumetnea di Catania:

che, il progetto iniziale prevedeva il potenziamento della tratta metropolitana Stesicoro - Giovanni XXIII e Borgo - Nesima, e Deposito;

che una rimodulazione dell'intervento, con riduzione del finanziamento da destinare al primo stralcio Deposito - Officina di Paternò, ha consentito di destinare le risorse liberatesi e ulteriori risorse derivanti da interessi attivi al completamento delle opere civili relative alla tratta Galatea - Giovanni XXIII, non inserita nel progetto iniziale, ma essenziale per completare il percorso tra Stesicoro e Nesima, in quanto compresa tra le stazioni intermedie di Giovanni XXIII e Borgo;

che, il costo dell'intervento è stato quindi rideterminato in 141,5 milioni di euro, interamente finanziati a valere sulle risorse della citata legge 211/1992;

che, successivamente, per il finanziamento di una variante, questo Comitato ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara concernenti le due tratte Borgo - Nesima e Stesicoro - Giovanni XXIII e delle economie derivanti dalla rimodulazione della voce «somme a disposizione» di cui al quadro economico aggiornato delle medesime tratte;

che, come ora rappresentato dal Ministero istruttore, nei quadri economici dei progetti esecutivi delle tratte sopra richiamate è incluso l'importo originariamente destinato ad IVA (11,2 milioni di euro), accantonato per il venir meno dei presupposti al relativo rimborso;

che, viene ora proposta l'autorizzazione all'utilizzo di tale accantonamento per fronteggiare il costo di ulteriori varianti, senza modificare il citato costo complessivo dell'opera (141,5 milioni di euro);

che, le varianti includono, tra l'altro, lo stralcio di opere non più realizzabili e l'introduzione di nuovi interventi per la modifica di un tratto di galleria, per l'utilizzo di una diversa tipologia di consolidamenti e per urgenti e indifferibili lavori per la sicurezza;

che, il suddetto Ministero ha formulato parere favorevole all'utilizzo della somma in questione;

per quanto concerne il Comune di Ferrara:

che, gli interventi denominati «Servizio ferroviario ad uso metropolitano della città di Ferrara» e «Impianto ferroviario affiancamento linea Ferrara - Codigoro alla linea F.S. Ferrara - Rimini e interramento» costituiscono, rispettivamente, il 1° e il 2° lotto di un'opera già finanziata da questo Comitato e finalizzata, in particolare, all'adeguamento di una tratta della linea ferroviaria Ferrara - Codigoro per la realizzazione di un servizio suburbano nella città di Ferrara (1° lotto) e alla realizzazione del collegamento diretto tra le linee ferroviarie Rimini - Ferrara (di competenza di RFI S.p.A.) e Ferrara - Codigoro (di competenza di Ferrovie Emilia Romagna – FER s.r.l.), provenienti da est, con la linea Suzzara - Ferrara (di competenza di FER s.r.l.), nonché la realizzazione di un tratto interrato di circa 1,5 km, che consente l'eliminazione di due passaggi a livello in area urbana (2° lotto);

che, i lavori del 1° lotto sono quasi conclusi (al 3° trimestre 2011, lo stato di avanzamento era del 93,7 per cento), mentre quelli del 2° lotto sono in corso;

che, in particolare, è stata completata la 1ª fase del 2° lotto, che prevede la realizzazione di un raccordo provvisorio per lo spostamento, fino a Ferrara centrale, dell'esercizio della linea Rimini - Ferrara sulla linea Ferrara - Codigoro;

che, una volta liberato dal traffico, il sedime della predetta linea Rimini - Ferrara sarà interessato dalla realizzazione di un tunnel a due binari, uno in uso a RFI S.p.A. e l'altro a FER s.r.l., e su tale sedime sarà spostata la tratta iniziale della linea Ferrara - Codigoro, abbandonando l'attuale percorso, che sarà poi demolito;

che, nel corso dei lavori è emersa la necessità di adeguare il progetto sia per caratteristiche geometriche, sia per normativa di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, sia per la nuova normativa antisismica in vigore;

che, il costo dei suddetti adeguamenti ammonta a complessivi 8,7 milioni di euro, al cui finanziamento contribuiranno 2 milioni di euro quali somme residue già stanziate ai sensi della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) e in corso di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna, 0,7 milioni di euro quale anticipo da parte di FER s.r.l., recuperabile tramite la vendita di un immobile, e 1 milione di euro quale cofinanziamento del Comune di Ferrara;

che, i residui 5 milioni di euro possono essere reperiti, come da proposta del Ministero istruttore, utilizzando gli interessi sul conto corrente vincolato a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale sono state depositate le somme assegnate al suddetto Comune a valere sulla legge n. 211/1992, interessi che coprirebbero il 57 per cento del costo della variante, rientrando quindi nel limite massimo di contribuzione statale del 60 per cento;

che, il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato parere favorevole in merito alla proposta, precisando che gli interessi maturati al 3° trimestre 2011 ammontano a complessivi 5,1 milioni di euro (di cui 1,3 milioni di euro per il 1° lotto dell'intervento, già pressoché completato, e 3,8 milioni di euro per il 2° lotto) e che possono essere integralmente utilizzati per il citato 2° lotto;

per quanto concerne il Comune di L'Aquila:

che, l'intervento già approvato da questo Comitato riguarda la realizzazione di una linea tranviaria su gomma il cui costo, pari a 33,6 milioni di euro, è stato finanziato per 20,1 milioni di euro, pari al 60 per cento del costo stesso;

che, l'opera è stata inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche del Comune, tra gli interventi suscettibili di finanziamento da parte dei privati ex art. 37-*bis* dell'allora legge 11 febbraio 1994, n. 109;

che, dopo l'espletamento della gara, la concessione di realizzazione e gestione è stata affidata al raggruppamento CGRT (Costruzione e gestione reti di trasporto), individuato quale «promotore»;

che, i lavori avrebbero dovuto essere conclusi entro il mese di aprile 2005;

che, l'intervento è stato oggetto di una variante (c.d. «variante assestamento»), che non ha apportato modifiche progettuali sostanziali e ha reso necessario rimodulare il quadro economico, a parità di spesa, ed è poi stato oggetto di una procedura d'infrazione comunitaria, conclusasi con la dichiarazione che l'appalto dei lavori di realizzazione e gestione dell'infrastruttura era stato attribuito dal Comune con una procedura diversa da quelle previste dalla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE, concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;

che, in ottemperanza agli esiti della citata procedura, nel gennaio 2009 la concessione sopra richiamata è stata annullata;

che, in seguito all'evento calamitoso del 6 aprile 2009, il Ministero istruttore ha interessato il Comune a relazionare sullo stato delle opere già realizzate e sulla fornitura del materiale rotabile, nonché sulla situazione contrattuale e sulla programmazione del completamento delle opere;

che, rilevata la mancanza di riscontro a tale richiesta e ai successivi solleciti, il citato Ministero ha inizialmente ipotizzato la revoca del residuo contributo, da rendere disponibile per altri interventi;

che, tuttavia, accogliendo le indicazioni della C.A.V., formulate in funzione della particolarità della situazione venutasi a determinare a seguito del sopra citato evento calamitoso, il Ministero stesso ha interessato questo Comitato, al fine di valutare la realizzabilità di uno stralcio funzionale dell'intervento, impiegando le opere già costruite e ancora utilizzabili dopo il sisma;

Delibera:

1. Intervento di Venezia.

È autorizzato l'utilizzo di quota parte del contribuito già assegnato all'intervento concernente la linea tranviaria «Favaro - Mestre - Venezia S. Marta» e «Mestre centro - Marghera con variante in sottopasso», pari a 1,2 milioni di euro, per il finanziamento delle nuove varianti di cui alla precedente presa d'atto.

2. Intervento di Spoleto.

È autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, pari a 2 milioni di euro, relative all'intervento denominato «Mobilità alternativa per Spoleto, città aperta all'uomo», rimodulato come dalla precedente «presa d'atto».

3. Intervento di Avellino.

3.1 È confermato il contributo di 14,8 milioni di euro, inizialmente concesso all'intervento denominato «Sistema innovativo», a favore dell'attuale progetto aggiornato da denominare «Impianto filoviario per la città di Avellino», risultante dalla rimodulazione di cui alla precedente presa d'atto e del costo di 24,7 milioni di euro.

3.2 È inoltre autorizzato, per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 3.1, l'utilizzo delle economie di gara, pari a 2,3 milioni di euro.

4. Intervento della Ferrovia Circumetnea di Catania.

È autorizzato l'utilizzo di 11,2 milioni di euro, derivanti dall'accantonamento dell'importo appostato a titolo di IVA nel quadro economico iniziale dell'intervento denominato «Ferrovia Circumetnea – potenziamento tratte metropolitane Borgo - Nesima, Stesicoro - Giovanni XXIII, deposito, opere civili Galatea - Giovanni XXIII», per il finanziamento delle varianti di cui alla precedente presa d'atto.

5. Intervento di Ferrara.

È autorizzato l'utilizzo di 5 milioni di euro, derivanti da interessi maturati sul conto corrente vincolato a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla precedente presa d'atto, per il finanziamento degli adeguamenti progettuali, ugualmente illustrati nella precedente presa d'atto, relativi all'intervento denominato «Impianto ferroviario affiancamento linea Ferrara - Codigoro alla linea F.S. Ferrara - Rimini e interramento».

6. Intervento di L'Aquila.

6.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviterà il Comune di L'Aquila a relazionare, sullo stato delle opere relative alla «tranvia su gomma» già realizzate e sulla fornitura del relativo materiale rotabile, nonché sulla situazione contrattuale e sulla programmazione del completamento delle opere stesse. La relazione dovrà altresì fornire notizie sulla realizzabilità di uno stralcio funzionale dell'intervento, impiegando le opere già costruite e ancora utilizzabili dopo il sisma.

6.2 In caso di mancata trasmissione della predetta relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il suddetto Ministero potrà formulare a questo Comitato una nuova proposta di destinazione del finanziamento concesso per l'intervento di cui al precedente punto 6.1.

7. Clausole finali.

7.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

7.2 I soggetti aggiudicatori di interventi comprensivi di una spesa per rotabili, che siano almeno in parte a carico della finanza pubblica, dovranno assicurare che i rotabili stessi restino di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

7.3 Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera, compreso l'onere di relazione annuale, da espletare entro il 31 gennaio di ogni anno fino alla completa realizzazione del programma di interventi.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 10

13A00359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla Società Iason Italia S.r.l.

Con il provvedimento n. aM - 1/2013 dell'8 gennaio 2013 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Roma (Roma) via Gastone Maresca n. 38/38A, rilasciata alla società Iason Italia s.r.l.

13A00336

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolterodina Doc Generici»

Estratto determinazione n. 0005/2013 del 7 gennaio 2013

Medicinale TOLTERODINA DOC GENERICI.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Via Manuzio, 7 - 20124 Milano Italia.

Confezioni:

"1 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882016/M (in base 10) 161390 (in base 32);

"1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882028/M (in base 10) 16139D (in base 32);

"1 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882030/M (in base 10) 16139G (in base 32);

"1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882042/M (in base 10) 16139U (in base 32);

"1 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882055/M (in base 10) 1613B7 (in base 32);

"1 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882067/M (in base 10) 1613BM (in base 32);

"1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882079/M (in base 10) 1613BZ (in base 32);

"1 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE - AIC n. 039882081/M (in base 10) 1613C1 (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882093/M (in base 10) 1613CF (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882105/M (in base 10) 1613CT (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882117/M (in base 10) 1613D5 (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882129/M (in base 10) 1613DK (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882131/M (in base 10) 1613DM (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882143/M (in base 10) 1613DZ (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882156/M (in base 10) 1613FD (in base 32);

"2 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone HDPE - AIC n. 039882168/M (in base 10) 1613FS (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

ogni compressa rivestita con film di Tolterodina DOC Generici 1 mg contiene 1 mg di tolterodina L-tartrato (equivalente a 0,68 mg di tolterodina);

ogni compressa rivestita con film di Tolterodina DOC Generici 2 mg contiene 2 mg di tolterodina L-tartrato (equivalente a 1,37 mg di tolterodina);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; calcio fosfato dibasico diidrato; sodio amido glicolato; silice colloidale anidra; magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa; lattosio monoidrato; glicole polietilenico; titanio diossido (E171).

Produzione, controllo e rilascio lotti, confezionamento: Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 153 51 Pallini Attiki, Grecia.

Controllo e rilascio lotti, confezionamento: Pharmathen International S.A, Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grecia.

Confezionamento secondario: Segetra SAS, Via Milano n. 85 - 20078 San Colombano al Lambro (MI), Italia.

Produzione principio attivo: Interquim S.A, C/ Joan Buscallà, 10 E-08173 Sant Cugat del Vallès Barcellona, Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o dell'aumentata frequenza e urgenza urinaria in pazienti con sindrome da vescica iperattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: "1 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882030/M (in base 10) 16139G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: "2 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - AIC n. 039882117/M (in base 10) 1613D5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tolterodina DOC Generici è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00353

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sandoz»

Estratto determinazione n. 0001/2013 del 7 gennaio 2013

Medicinale ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a. - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origli (VA)

Confezioni:

"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 1 flacone in plastica - AIC n. 042095012/M (in base 10) 184NF4 (in base 32);

"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 4 flaconi in plastica - AIC n. 042095024/M (in base 10) 184NFJ (in base 32);

"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 10 flaconi in plastica - AIC n. 042095036/M (in base 10) 184NFW (in base 32);

"4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flacone in plastica - AIC n. 042095048/M (in base 10) 184NG8 (in base 32);

"4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 4 flaconi in plastica - AIC n. 042095051/M (in base 10) 184NGC (in base 32);

"4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconi in plastica - AIC n. 042095063/M (in base 10) 184NGR (in base 32).

Forma farmaceutica: Concentrato per soluzione per infusione.

Composizione.

Principio attivo: un flacone da 5 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 4 mg di acido Zoledronico, equivalenti a 4,264 mg di acido zoledronico monoidrato.

Un ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 0,8 mg di acido zoledronico.

Un flacone da 100 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 4 mg di acido

Zoledronico, equivalenti a 4,264 mg di acido zoledronico monoidrato.

1 ml di soluzione per infusione contiene 0,04 mg di acido zoledronico.

Eccipienti: Mannitolo (E421) - Sodio citrato (E331) - Acqua per iniezioni

Produzione: Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, 4332-Stein Svizzera.

Controllo dei lotti:

Ebewe Pharma GmbH nfg kg Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach Austria;

Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, 4332-Stein Svizzera;

Lek Pharmaceuticals D.D. Verovskova 57, 1526 Ljubliana Slovenia.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals D.D. Verovskova 57, 1526 Ljubliana Slovenia;

Ebewe Pharma GmbH nfg kg Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach Austria;

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Und Obere Turnstrasse 8, 90429 Nurnberg Germania.

Confezionamento primario:

Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, 4332-Stein Svizzera;

Fresenius Kabi Hafnerstrasse 36, 8055 Graz Austria.

Confezionamento secondario:

Ebewe Pharma GmbH nfg kg Mondseestrasse 11, A-4866 Unterach Austria;

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 Und Obere Turnstrasse 8, 90429 Nurnberg Germania;

Famar A.V.E. Pharmaceutical & Cosmetics Manufacturers Famar S.A. Anthoussa;

Plant Anthousa Avenue 7, 15344 Anthousa-Attiki Grecia;

C.R.N.A SA Zoning Industriel d'Hepppignies 1, Fleurus, Hainaut, B-6220 Belgio;

Lek Pharmaceuticals D.D. Verovskova 57, 1526 Ljubliana Slovenia;

Pieffe Depositi S.r.l., via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM, Italia;

Fresenius Kabi Hafnerstrasse 36, 8055 Graz Austria;

Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, CH-4153 Reinach Switzerland;

Address Manufacturing site 1: Pfeffingerstrasse 45, CH-4153 Reinach;

Address Manufacturing site 2: Kägenstrasse 17, CH-4153 Reinach Svizzera.

Produzione principio attivo:

Novartis Pharma AG Lightstrasse 35, CH-4056 Basel, Svizzera;

Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, 4332-Stein Svizzera.

Indicazioni terapeutiche.

Prevenzione di eventi correlati al sistema scheletrico (fratture patologiche, compressione vertebrale, radioterapia o interventi chirurgici sulle ossa o ipercalcemia neoplastica) nei pazienti adulti affetti da tumori maligni in stato avanzato che coinvolgono le ossa.

Trattamento dei pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni.

"4 mg/100 ml soluzione per infusione" 1 flacone in plastica - AIC n. 042095012/M (in base 10) 184NF4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 90,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 149,02.

"4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flacone in plastica - AIC n. 042095048/M (in base 10) 184NG8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 90,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 149,02.

Non si applica lo sconto del prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Acido Zoledronico Sandoz è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, ortopedico, oncologo, ematologo) RNRL.

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00354

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabagamma».

Estratto determinazione n. 0002/2013 del 7 gennaio 2013

Medicinale: GABAGAMMA.

Titolare A.I.C.: AWP S.r.l. via Turati 29 - 20121 Milano.

Confezioni:

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502015/M (in base 10) 16N0RZ (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502027/M (in base 10) 16N0SC (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502039/M (in base 10) 16N0SR (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502041/M (in base 10) 16N0ST (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502054/M (in base 10) 16N0T6 (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502066/M (in base 10) 16N0TL (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502078/M (in base 10) 16N0TY (in base 32);

«800 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502080/M (in base 10) 16N0U0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 600 mg, 800 mg di gabapentin;

eccipienti: nucleo della compressa; macrogol 4000; amido di mais pregelatinizzato; silice colloidale anidra; magnesio stearato;

rivestimento: polivinilalcol, titanio diossido (E171), talco, lecitina di soia, gomma xantana.

Siti responsabili del controllo dei lotti:

Zambon S.p.A. via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza Italia;

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH - Göllstr. 1, 84529 Tittmoning Germania;

Medis International a.s. Karlovo nàmèsti 319/3 - 120 00 Prague 2 - Repubblica Ceca.

Siti responsabili del rilascio dei lotti:

Zambon S.p.A. via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza Italia;

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstr. 1, 84529 Tittmoning - Germania;

Sterling Healthcare Pvt. Ltd. Gat No. 396, Village Urse, Near Talegaon Toll Plaza, Mumbai-Pune Expressway Maval, Pune 410506, Maharashtra India;

Medis International a.s. Karlovo nàmèsti 319/3 - 120 00 Prague 2 Repubblica Ceca;

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 - 71034 Böblingen Germania.

Sito responsabile della produzione del prodotto finito:

Zambon S.p.A. via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza Italia;

Sterling Healthcare Pvt. Ltd. Gat No. 396, Village Urse, Near Talegaon Toll Plaza, Mumbai-Pune Expressway - Maval, Pune 410506, Maharashtra India.

Siti responsabili del confezionamento primario e secondario:

Zambon S.p.A. via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza Italia;

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstr. 1, 84529 Tittmoning - Germania;

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH - Wallenroderstraße 8-10, D-13453 Berlino Germania;

Sterling Healthcare Pvt. Ltd. Gat No.396, Village Urse, Near Talegaon Toll Plaza, Mumbai-Pune Expressway- Maval, Pune 410506, Maharashtra India;

Swiss Caps - GmbH Grassingerstr. 9, 83043 Bad Aibling Germania;

Medis International a.s. - Karlovo nàmèsti 319/3 120 00 Prague 2 Repubblica Ceca.

Sito responsabile della produzione del principio attivo:

ZaCh System S.p.A via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano) Italia;

Sito 1: ZaCh System S.p.a. - via Dovaro - 30045 Lonigo Italia;

Sito 2: Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited, Unit- 3 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet 632-403, Vellore District, Tamil Nadu India;

Divi's Laboratories Limited (Unit 2) Chippada Village Annavaram Post 531 163 Bheemunipatnam Mandal Visakhapatnam District Andhra Pradesh - India.

Indicazioni terapeutiche: epilessia.

Il gabapentin è indicato per la terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria negli adulti e nei bambini dai 6 anni di età in poi.

Il gabapentin è indicato in monoterapia nel trattamento delle crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria negli adulti e negli adolescenti dai 12 anni di età in poi.

Trattamento del dolore neuropatico periferico

Il gabapentin è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico come la neuropatia diabetica dolorosa e la nevralgia posterpetica negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502027/M (in base 10) 16N0SC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «800 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040502066/M (in base 10) 16N0TL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gabagamma è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00355

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nacrez».

Estratto determinazione n. 0003 / 2013 del 7 gennaio 2013

Medicinale: NACREZ.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.- via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezioni:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 1×28 compresse in blister PVC/AL con calendario - A.I.C. n. 041950015/M (in base 10) 1806TZ (in base 32);

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 3×28 compresse in blister PVC/AL con calendario - A.I.C. n. 041950027/M (in base 10) 1806UC (in base 32);

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 6×28 compresse in blister PVC/AL con calendario – A.I.C. n. 041950039/M (in base 10) 1806UR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 75 mg microgrammi di desogestrel;

eccipienti: nucleo della compressa, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido stearico, all-rac-alfa-tocoferolo, silice colloidale anidra;

film di rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, talco, titanio diossido.

Rilascio: Cemelog-BRS ltd. - Vasut u. 13., 2040 Budaörs Ungheria.

Controllo: Wessling Hungary Ltd. - H-1047 Budapest, Fóti út 56 Ungheria.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Oman Pharmaceutical Product CO. L.L.C. PO Box 2240, Raysut Industrial Estate, Salalah 211 - Sultanato dell'Oman.

Produzione principio attivo:

Industriale Chimica S.r.l. - via E.H. Grieg 13, 21047 Saronno (Varese) Italia;

N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss and Veersemeer 4, 5347 JN Oss - Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 1×28 compresse in blister PVC/AL con calendario - A.I.C. n. 041950015/M (in base 10) 1806TZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 3×28 compresse in blister PVC/AL con calendario - A.I.C. n. 041950027/M (in base 10) 1806UC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 6×28 compresse in blister PVC/AL con calendario - A.I.C. n. 041950039/M (in base 10) 1806UR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NACREZ è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00356

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione FV n. 239/2012 del 30 ottobre 2012, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano "Tamsulosin Fidia", con conseguente modifica stampati».

Nel titolo nonché nel testo dell'estratto della determinazione FV n. 239/2012 del 30 ottobre 2012, riportato sia nel sommario che alla pag. 76, seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 2012, il nome della specialità medicinale deve essere modificato da: «TAMSULOSIN FIDIA», a: «TAMSULOSINA FIDIA».

13A00379

BANCA D'ITALIA

Sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo e gestione provvisoria del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativa società cooperativa in Siracusa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 18 dicembre 2012, ha disposto la sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo e la gestione provvisoria del Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in Siracusa, nominando Commissario con poteri di amministrazione il sig. dott. Pasquale Roberto Santomassimo ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico Bancario).

13A00335

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2013 il tasso di riferimento è pari allo 0,75 per cento.

13A00357

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3274
Yen	118,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,613
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,82320
Fiorino ungherese	296,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,1000
Nuovo leu romeno	4,3792
Corona svedese	8,6248
Franco svizzero	1,2157
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3490
Kuna croata	7,5735
Rublo russo	40,2307
Lira turca	2,3489
Dollaro australiano	1,2561
Real brasiliano	2,7013
Dollaro canadese	1,3060
Yuan cinese	8,2523
Dollaro di Hong Kong	10,2900
Rupia indonesiana	12789,62
Shekel israeliano	4,9700
Rupia indiana	72,6880
Won sudcoreano	1401,12
Peso messicano	16,7598
Ringgit malese	4,0101
Dollaro neozelandese	1,5801
Peso filippino	53,950
Dollaro di Singapore	1,6270
Baht tailandese	40,180
Rand sudafricano	11,5471

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00451

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3341
Yen	119,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,613
Corona danese	7,4626
Lira Sterlina	0,83120
Fiorino ungherese	297,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	4,1200
Nuovo leu romeno	4,3848
Corona svedese	8,6178
Franco svizzero	1,2243
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3625
Kuna croata	7,5680
Rublo russo	40,3530
Lira turca	2,3622
Dollaro australiano	1,2632
Real brasiliano	2,7147
Dollaro canadese	1,3158
Yuan cinese	8,2985
Dollaro di Hong Kong	10,3423
Rupia indonesiana	12855,87
Shekel israeliano	4,9781
Rupia indiana	72,7080
Won sudcoreano	1409,49
Peso messicano	16,9097
Ringgit malese	4,0250
Dollaro neozelandese	1,5860
Peso filippino	54,227
Dollaro di Singapore	1,6367
Baht tailandese	40,343
Rand sudafricano	11,6094

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00452

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante: «Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.».

Il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante: «Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2012.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario n. 206/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2012, «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, non convertite in legge.»

13A00446

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sebacil» Soluzione al 50%, 500 mg/ml concentrato per emulsione per uso cutaneo per ovini e suini.

Provvedimento n. 8 del 4 gennaio 2013

Medicinale veterinario «SEBACIL» Soluzione al 50 %, 500 mg/ml concentrato per emulsione per uso cutaneo per ovini e suini.

Confezioni:

1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103096095;

1 flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103096119;

1 tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103096121.

Titolare A.I.C.: BAYER S.P.A. con sede in Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Cod. Fisc. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Le modifiche apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati riguardano la validità in confezionamento integro che passa da 24 mesi a 30 mesi, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura, pari a 6 mesi e la modifica del periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione, che passa da: «il prodotto deve essere utilizzato immediatamente e non conservato» a 48 ore.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi;

dopo diluizione o ricostituzione: 48 ore.

Per l'adeguamento degli stampati fare riferimento a quanto contenuto nel provvedimento n. 983 del 29-11-2012.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ladoxyn 500 mg/g» granuli per soluzione orale per suini, polli e tacchini.

Provvedimento n. 1063 del 18 dicembre 2012

Medicinale veterinario «LADOXYN 500 mg/g» granuli per soluzione orale per suini, polli e tacchini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. HU/V/0104/001/IA/006/G.

Confezioni:

contenitore da 100 g - A.I.C. n. 103963017;

contenitore rotondo da 1 kg - A.I.C. n. 103963029.

Titolare A.I.C.: Lavet Pharmaceuticals Ltd con sede in Ottò u. 14 - 1161 Budapest (Ungheria).

Oggetto del provvedimento:

variazione B.II.e.4 - richieste nuove confezioni;

variazione C.I.1 aggiornamento SPC e PIL inerente referral sulla doxiciclina.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

contenitore quadrato in polipropilene da 1 kg con coperchio in polipropilene e sacco interno in LDPE - A.I.C. n. 103963043;

contenitore quadrato in polipropilene da 5 kg con coperchio in polipropilene e sacco interno in LDPE - A.I.C. n. 103963056.

La validità è conforme alle confezioni già autorizzate.

Si autorizza inoltre l'aggiornamento del SPC e PIL conformemente alla decisione della Commissione Europa inerente il Referral sulla Doxiciclina.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, relativamente al referral, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A00340

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tsefalen» 500 mg e 1000 mg compresse rivestite per cani.

Decreto n. 233 del 14 dicembre 2012

Medicinale veterinario «TSEFALEN» 500 mg e 1000 mg compresse rivestite per cani.

Titolare A.I.C.: ICF Srl Industria Chimica Fine con sede legale in Cremona, Palazzo Pignano - Via Benzoni 50 - codice fiscale 00853100196.

Procedura decentrata n. IT/V/0125/001/DC.

Responsabile del rilascio dei lotti: officina Facta Farmaceutici SpA con sede in Pomezia (Roma), Via Laurentina km. 24,730.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 12 compresse da 500 mg - A.I.C. numero 104441011;

scatola 108 compresse da 500 mg - A.I.C. numero 104441023;

scatola 8 compresse da 1000 mg - A.I.C. numero 104441035;

scatola 104 compresse da 1000 mg - A.I.C. numero 104441047.

Composizione:

1 compressa rivestita da 500 mg contiene:

principio attivo: cefalexina (come cefalexina monoidrato) 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

1 compressa rivestita da 1000 mg contiene:

principio attivo: cefalexina (come cefalexina monoidrato) 1000 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato uro-genitale, della cute, delle infezioni localizzate nei tessuti molli e per il trattamento delle infezioni dell'apparato gastrointestinale sostenute da batteri sensibili alla cefalexina.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo la divisione della compressa in due 48 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

13A00341

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Fitergol» e «Akiderm».

Decreto n. 235 del 28 dicembre 2012

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «FITERGOL» AIC n. 100050, «AKIDERM» AIC n. 102384, di cui è titolare l'impresa Merial Italia S.p.A., con sede in via Vittor Pisani, 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288, sono decadute.

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00342

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «ΜΕΣΣΑΡΑ» (MESSARA)

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 396 del 21 dicembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Oli e grassi - «ΜΕΣΣΑΡΑ» (MESSARA).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

13A00334

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-014) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00